



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 23.01.2008

Protocollo: H1.2008.3877

FAX

Al Direttori dei
Dipartimenti Prevenzione Veterinari
ASL REGIONE LOMBARDIA

Alla Regione Lombardia
D.G. Agricoltura
SEDE

All'Associazione Regionale Allevatori
CREMA

Alla Federazione Regionale Coltivatori
Diretti della Lombardia
MILANO

Alla Federlombarda Agricoltori
MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltura
Regionale della Lombardia
MILANO

A ASSOCOM
Via Brescia 108/H
MONTICHIARI

Oggetto: MVS – norme per la movimentazione dei suini

La Decisione comunitaria trasmessa dal Ministero in data 15/01 u.s., con cui è stata modificata la precedente Dec 779/2005, ha inserito la provincia di Brescia tra i territori non accreditati nei confronti della MVS.

Viste le richieste di chiarimento pervenute da ASL ed Organizzazioni professionali, si ritiene opportuno ribadire alcune indicazioni relative alla possibilità di movimentazione dei suini:

- 1) la movimentazione di suini verso la provincia di Brescia è consentita a condizione che l'azienda di provenienza sia accreditata e che gli animali siano accompagnati da Mod.4 a firma del Veterinario ufficiale come previsto dalla OM 23/02/06;
- 2) movimentazioni all'interno della provincia:
 - a. suini da macello: devono provenire da azienda controllata nei 28 gg precedenti e accompagnati da Mod. 4 a firma del veterinario ufficiale ;
 - b. suini da ristallo:
 - i. devono provenire da azienda controllata con duplice controllo (i due prelievi distanziati da almeno 28gg e non più di 40 gg)
 - ii. devono essere accompagnati da Mod. 4 a firma del veterinario ufficiale
 - iii. il Distretto Veterinario competente per l'azienda di destinazione deve rilasciare nulla-osta all'invio, previa verifica accreditamento dell'allevamento o, quantomeno, che l'allevamento sia stato controllato da almeno 28 gg e da non più di 40gg.
- 3) movimentazione dei suini dalla provincia di Brescia: è vietata la movimentazione di suini provenienti dalla provincia di Brescia verso altre province e regioni. Il Ministero può attribuire formali deroghe agli allevamenti che garantiscono le sotto indicate condizioni previste dall'art.8 della Dec. (CE)779/2005:
 - a. allevamento provenienza indenne da MVS da almeno 2 anni;
 - b. nei 60 gg precedenti i, trasporto l'allevamento di origine non sia stato incluso in una ZP o ZS;
 - c. nei 12 mesi precedenti i, trasporto non sia stato introdotto in allevamento di origine nessun animale da aziende in cui si sospetti la MVS;
 - d. per i suini destinati ad altro allevamento: l'allevamento di origine sia stato sottoposto a controllo sierologico 20-30 gg prima del carico e l'allevamento di destinazione sia posto in vincolo sanitario sino a controllo sierologico favorevole eseguito dopo almeno 28 gg dall'introduzione degli animali;
 - e. per i suini destinati al macello: l'allevamento di origine sia stato sottoposto a controllo sierologico 20-30 gg prima del carico e la partita da movimentare sia stata controllata sierologicamente nei 10 gg prima lo spostamento.

Il Ministero è già stato interessato in tal senso.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Mario Astuti

